

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 1232 del 29/08/2016

Proposta: DPC/2016/1287 del 29/08/2016

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE - DGR 1257/2016 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: MAURIZIO MAINETTI in qualità di Direttore

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 29/08/2016

**AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE**

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";
- il decreto-legge 15 maggio 2012 n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito "Agenzia") ed in particolare l'art. 24 comma 1, il quale prevede, che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:
 - lettera a), risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge all'Agenzia regionale;
 - lettera c), risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
 - lettera e), risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art.138, comma 16 della Legge n.388 del 2000;
 - la deliberazione regionale del 26/03/2007, n. 388 "Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005", successivamente aggiornata con deliberazione del 08/09/2008 n. 1343 "Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed

urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2005 approvata con DGR n. 388/2007”;

Premesso:

- che negli ultimi anni si sta assistendo anche nel territorio della Regione Emilia-Romagna ad un progressivo aumento di eventi estremi di origine naturale, oltre che ad eventi connessi con l'attività umana, configuranti pericoli per le popolazioni, il territorio, i beni patrimoniali e le infrastrutture, che possono determinare situazioni di crisi o di emergenza;

- che nell'ambito delle attività del sistema regionale di protezione civile di cui all'art. 3 della L.R. n. 1/2005 sono ricomprese, tra le altre, quelle dirette al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza, a fronteggiare e superare l'emergenza con interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;

- che il sistema di protezione civile ha operato un'attività di raccolta e ricognizione delle criticità individuando una serie di interventi urgenti o di somma urgenza ai fini della tutela della incolumità dei cittadini o degli insediamenti civili e produttivi;

Considerato che, al fine del superamento delle criticità individuate, la Regione Emilia Romagna, con proprio atto n. 1257 del 1 agosto 2016 ha:

- approvato un elenco di 46 interventi per un importo complessivo di € 4.431.000,00, dettagliatamente descritti nell'allegato 1 alla suddetta DGR 1257/2016, finalizzati a ripristinare infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica utilità danneggiate o rese inagibili e quindi a contribuire a mitigare gli effetti negativi sulla cittadinanza colpita;

- ha disposto il trasferimento delle risorse finanziarie per l'anno 2016, a favore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della somma complessiva di € 4.431.000,00 finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, stabilendo che alla attuazione delle attività relative all'impiego delle risorse finanziarie assegnate provvederà direttamente l' Agenzia;

- ha stabilito altresì, che il Direttore dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dovrà fornire indicazioni agli enti beneficiari del concorso finanziario di cui trattasi, relativamente alle modalità e documentazione da produrre al fine dell'ottenimento della successiva liquidazione, tenendo conto di perseguire il principio della semplificazione amministrativa;

Ritenuto pertanto, in conformità a quanto indicato dalla Giunta regionale con proprio atto n. 1257/2016 di fornire con il presente provvedimento indicazioni agli enti beneficiari del concorso finanziario urgente di cui sopra in merito alle modalità ed alla documentazione da produrre ai fini della successiva liquidazione, come dettagliatamente indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e smi, per quanto applicabile;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 839 del 24 giugno 2013 "Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e smi, per quanto applicabile;

Richiamata altresì la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

Dato atto che nell'ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la delibera n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016,

l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la determinazione n. 1145 del 18 dicembre 2015 "Adozione piano delle attività anno 2016 dell'Agenzia di protezione civile";

- la determinazione n. 1147 del 18 dicembre 2015 "Adozione del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2244 del 28 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano annuale delle attività 2016 dell'agenzia regionale di protezione civile;

- la determinazione n. 120 del 11 marzo 2016 di approvazione del primo stralcio del programma operativo dell'Agenzia di protezione civile per l'anno 2016;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e s.m.i;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi Dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso civico, della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e Dell'anagrafe per la Stazione Appaltante";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;
- Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i, la regolarità del presente atto

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1257 del 1 agosto 2016;
- 2) di dare atto che la liquidazione del concorso finanziario urgente disposto con DGR 1257/16 potrà avvenire secondo le modalità operative

dettagliatamente descritte nell'Allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Maurizio Mainetti

Allegato 1

MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO REGIONALE

L.R.1/2005.

Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi

Allegato 1**INDICE**

1	Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi.....	3
1.1	Disposizioni generali.....	3
1.2	Prezzari regionali.....	3
1.3	Spese generali e tecniche.....	3
1.4	Interventi in amministrazione diretta.....	5
1.5	Perizie di variante.....	5
1.6	Assicurazioni.....	5
1.7	Cofinanziamenti ed economie maturate.....	6
2	Interventi finanziati.....	7
2.1	Interventi urgenti - Lavori pubblici.....	7
2.1.1	Modalità di erogazione dei finanziamenti.....	7
2.1.2	Documentazione necessaria per la rendicontazione e per il controllo a campione.....	8
2.1.3	Procedure di controllo.....	8
3	Interventi di acquisizione di beni e servizi.....	10
3.1	Interventi di acquisizione di beni e servizi di Enti locali.....	10
3.1.1	Modalità di rendicontazione ed erogazione di Enti locali.....	10

Allegato 1

1 **Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi**

Premesso che, nell'ottica della semplificazione delle procedure, si ritiene opportuno adottare un sistema di autodichiarazione da parte dei soggetti beneficiari, ai fini della liquidazione del concorso finanziario degli interventi indicati nel presente provvedimento, mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico "Tempo reale" allocato sul portale web della stessa Agenzia regionale di protezione civile:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>

1.1 Disposizioni generali

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al presente atto nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni.

1.2 Prezzari regionali

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari>

oppure, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

Per le voci non presenti nei prezzari suddetti, si provvede all'analisi prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative.

1.3 Spese generali e tecniche

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

Allegato 1

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione)

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Con le risorse assegnate sono finanziati gli incentivi per funzioni tecniche - comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione - per le prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 svolte dai dipendenti pubblici.

A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Tali somme sono ripartite, sulla base del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 del medesimo articolo 113 nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano.

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016.

Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e

Allegato 1

concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale dell'80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

1.4 Interventi in amministrazione diretta

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta; nel caso di acquisizione di beni e/o servizi strumentali alla esecuzione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta, per la rendicontazione della relativa spesa si rinvia alle disposizioni di cui al capitolo 3 *interventi di acquisizione di beni e servizi*.

1.5 Perizie di variante

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte alle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.

Si sottolinea che a lavori ultimati non sarà più possibile considerare ulteriori varianti.

1.6 Assicurazioni

E' onere del soggetto attuatore dichiarare, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l'applicazione web "Tempo reale", che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato.

E' onere, altresì, del soggetto attuatore dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa.

In caso di copertura assicurativa la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo nel caso di acquisizione di beni e servizi. Nel caso di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche o comunque di beni immobili danneggiati è consentito, in presenza di più beni pubblici assicurati e danneggiati, l'impiego dell'indennizzo assicurativo per gli interventi sui beni danneggiati ma non oggetto di finanziamento secondo le indicazioni operative che saranno fornite dal Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Allegato 1

1.7 Cofinanziamenti ed economie maturate

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

Le eventuali economie maturate tornano nella disponibilità del pertinente capitolo dell'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Allegato 1

2 Interventi finanziati

2.1 Interventi urgenti - Lavori pubblici

Le risorse finanziarie di cui al presente provvedimento sono allocate nei pertinenti capitoli del Bilancio dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all’adozione degli atti amministrativi di liquidazione provvederà il Direttore dell’Agenzia secondo le modalità di seguito descritte.

2.1.1 Modalità di erogazione dei finanziamenti

La somma spettante, su **richiesta del soggetto attuatore** e nei limiti del finanziamento previsto per ciascun intervento, è liquidata in un’unica soluzione se il finanziamento è di importo uguale o inferiore a € **50.000,00**.

Per gli importi superiori ai € 50.000,00, il soggetto attuatore può richiedere la liquidazione della somma spettante in un’unica soluzione oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:

- acconto, pari al 35% del finanziamento concesso, alla consegna dei lavori;
- uno stato di avanzamento lavori (S.A.L), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell’eventuale acconto, non può superare l’80% della somma spettante; il SAL può ricomprendere anche le spese per prestazioni tecniche di cui al punto 1.3 *Spese generali e tecniche* rese da affidatari di eventuali incarichi esterni alle strutture tecniche del soggetto attuatore;
- saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse, compresi i compensi incentivanti per prestazioni tecniche di cui al punto 1.3 *Spese generali e tecniche*.

La richiesta delle predette somme deve essere effettuata dal Dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, e va corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i dal Responsabile del Procedimento nominato dall’Ente Attuatore, utilizzando l’applicazione web “Tempo reale” all’indirizzo internet:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>

La Dichiarazione sostitutiva, una volta compilata e confermata, deve essere firmata digitalmente; oppure, solo se in assenza di firma digitale, stampata, firmata, corredata di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ed infine scansionata insieme ad essa;

I suddetti documenti, devono essere inviati all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Allegato 1

ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Si precisa che nell'applicazione web "Tempo reale", sono consultabili sia le informazioni in merito alle modalità di compilazione delle Dichiarazioni sostitutive sia le informazioni attinenti alle procedure di verifica della somma spettante.

All'adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti ai soggetti attuatori e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvede l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

2.1.2 Documentazione necessaria per la rendicontazione e per il controllo a campione

Elenco documentazione per l'applicazione web "Tempo reale" e per eventuale controllo a campione:

- progetto o perizia estimativa o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- verbali delle eventuali sospensione e ripresa dei lavori;
- atti di approvazione di eventuali perizie di variante in corso d'opera;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
- eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle, note pro-forma o altri giustificativi di spesa;
- eventuale dichiarazione in merito all'assicurazione, polizza assicurativa, atto liquidazione indennizzo.

2.1.3 Procedure di controllo

Fermi restando:

- la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici e di altre normative di settore;
- i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti;

Allegato 1

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procederà alla verifica a campione nella misura di almeno il 10% degli interventi rendicontati attraverso l’applicazione web “Tempo reale”.

La verifica è eseguita in base al metodo della casualità numerica, secondo le procedure definite con successivo atto del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile svolge il controllo mediante una verifica di carattere **documentale**, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con le autocertificazioni nell’applicazione web “Tempo reale” dai soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta dell’Agenzia medesima, copia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi in dette dichiarazioni.

La verifica è diretta all’esame della documentazione precedentemente indicata al paragrafo 2.1.2 *Documentazione necessaria per la rendicontazione ed il controllo a campione*.

Ove in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato e la restituzione di quanto già percepito dal soggetto attuatore.

Allegato 1

3 Interventi di acquisizione di beni e servizi

Pur non essendo previsti interventi di acquisizione di beni e servizi se ne riportano le relative modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione, qualora se ne presentasse la necessità.

3.1 Interventi di acquisizione di beni e servizi di Enti locali

3.1.1 Modalità di rendicontazione ed erogazione di Enti locali

La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento, è eseguita, su richiesta del soggetto attuatore, in un'unica soluzione.

Il soggetto attuatore al fine della rendicontazione deve trasmettere all'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i documenti sotto elencati:

1. un atto amministrativo adottato dal proprio organo competente, con cui si provvede alla ricognizione delle tipologie di beni e servizi acquisiti, ed identificati con il codice intervento attribuito nel Piano, con puntuale descrizione degli stessi, nonché alla rendicontazione ed approvazione della relativa spesa.

L'atto amministrativo deve riportare espressamente:

- a. gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (ragione sociale del fornitore del bene o del prestatore di servizio, numero e data di emissione fattura/ricevuta fiscale, importo al netto e al lordo degli oneri di legge);
- b. gli estremi di eventuali atti di approvazione di specifiche tecniche e di conformità ad esse dei beni e servizi acquisiti;
- c. la dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato;
- d. la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l'evento calamitoso;
- e. la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici né da indennizzi assicurativi.

Allegato 1

2. la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

I documenti sopra indicati devono essere accompagnati da una **richiesta di trasferimento della somma spettante che li elenca e ne attesta la conformità** all'originale, trattenuto presso l'Ente.

Tale richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto attuatore o dal Dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 241/1990 e smi. e deve essere trasmessa all'indirizzo PEC

ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti ai soggetti attuatori e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvede l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2016/1287

IN FEDE

Maurizio Mainetti